

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE**

## **Art. 1 – Finalità**

Al fine di incentivare ed incrementare la pratica della cremazione di cadaveri e di resti mortali indecomposti, si stabilisce a partire dal 1 gennaio 2008 l'erogazione di un contributo :

1. per la cremazione di cadavere;
2. per la cremazione di resti mortali indecomposti tumulati in loculi purché, con tale cremazione, questi vengano liberati e resi disponibili per altre tumulazioni.

## **Art. 2 – entità del contributo**

L'importo del contributo, che sarà diverso per i due diversi tipi di interventi sottodescritti, verrà stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale e sarà erogato per.

1. la cremazione di cadaveri di persone decedute tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno e, che al momento del decesso, erano residenti in Darfo Boario Terme.
2. la cremazione, effettuata tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, di resti mortali indecomposti, tumulati nei loculi dei nostri cimiteri, per cui sia stato stipulato regolare contratto di concessione tutt'ora in vigore, purché il defunto al momento del decesso fosse residente in Darfo Boario Terme.

## **Art. 3 - Domanda**

La domanda, redatta su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio di Stato Civile, deve essere presentata da una delle persone aventi titolo a rendere la manifestazione di volontà alla cremazione della salma o dei resti, come individuate nell'Art. 3 comma B punto 3 L. 30.03.2001 n. 130.

in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della cremazione rilasciata dal Tempio Crematorio.

Nel caso di cremazione di resti mortali dovrà inoltre essere allegata la rinuncia al loculo firmata da chi ha stipulato il contratto di concessione cimiteriale. Il periodo residuo della concessione pagato e non usufruito verrà rimborsato.

## **Art. 4 – Non aventi diritto**

Non dà diritto al contributo:

- a) la cremazione di resti ossei ovunque essi siano collocati.

- b) La cremazione di resti mortali collocati in cappelle private, santelle, tumuli coniugi, colombari, loculi perpetui, ed in qualunque altra tipologia di sepoltura se, con tale cremazione, non torna a disposizione del comune.
- c) La cremazione di resti mortali inumati nei cippi.

### **Art. 5 – Definizioni**

Per cadavere si intende quanto stabilito nell'art. 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, racchiuso nella cassa, prima della tumulazione in loculo.

Per resti mortali indecomposti si intendono i resti rinvenuti a seguito di estumulazione sia ordinaria che straordinaria di feretro, indipendentemente dalla data di morte.

Per resti ossei si intende quanto stabilito nell'art. 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, estumulati od esumati da qualsiasi tipo di sepoltura.

Per estumulazione ordinaria e straordinaria ed esumazione si fa riferimento alla definizione data dal predetto Regolamento Regionale.

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/06/2008**